

CAMERA DEI DEPUTATI N. 716-B

PROPOSTA DI LEGGE

APPROVATA DALLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(AGRICOLTURA E FORESTE) DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

nella seduta del 26 settembre 1984

MODIFICATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 30 maggio 1985 (Stampato n. 954)

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ZUECH, MORA, ANDREONI, BAMBI, BRUNI, SANGAL-
LI, SILVESTRI, MENEGHETTI, PELLIZZARI, ZAMBON,
BIANCHI, RINALDI, SARETTA, RIGHI, CORSI, COMIS**

Sanatoria per i ritardati versamenti dei prelievi comunitari
di corresponsabilità sul latte

*Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 3 giugno 1985*

TESTO

APPROVATO DALLA XI COMMISSIONE
PERMANENTE DELLA CAMERA

ART. 1.

Il secondo e terzo comma dell'articolo 10 del decreto-legge 16 giugno 1978, n. 282, convertito nella legge 1° agosto 1978, n. 426, sono sostituiti dai seguenti:

« Salve le disposizioni del codice penale, per le infrazioni alle disposizioni di

TESTO

MODIFICATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

ART. 1.

Identico.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

cui al precedente comma, si applica la soprattassa pari al 50 per cento dell'entità del prelievo di corresponsabilità dovuta, nell'ipotesi in cui il versamento del prelievo venga eseguito tardivamente, ma comunque antecedentemente alla constatazione dell'infrazione ai sensi dell'articolo successivo. La soprattassa è ridotta al 20 per cento qualora il versamento sia stato eseguito entro il trentesimo giorno da quello della scadenza del termine previsto. In caso di omesso versamento, la soprattassa è dovuta in misura pari al doppio del prelievo.

Qualora il prelievo di corresponsabilità sia versato in misura inferiore al dovuto, la soprattassa prevista dal comma precedente si applica, nelle stesse misure, sulla differenza versata tardivamente o non corrisposta ».

ART. 2.

La soprattassa prevista dal secondo e terzo comma dell'articolo 10 del decreto-legge 16 giugno 1978, n. 282, convertito nella legge 1° agosto 1978, n. 426, non si applica per le violazioni commesse fino alla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che il versamento del prelievo di corresponsabilità di cui al decreto-legge citato e relativo ai periodi precedenti avvenga entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

ART. 2.

Identico.

La suddetta soprattassa viene altresì rimborsata a coloro che hanno provveduto ad effettuare il versamento ed entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge inoltrino apposita domanda al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, corredata da attestazione del versamento medesimo.

ART. 3.

Per l'attuazione del precedente articolo 2 è autorizzata, per l'anno 1985, la spesa di lire un miliardo che è versata alla contabilità speciale, di cui all'articolo 9 del

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

decreto-legge 16 giugno 1978, n. 282, convertito nella legge 1° agosto 1978, n. 426, sulla quale sono disposti i rimborsi.

All'onere di cui al comma precedente si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6805 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1985.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ART. 4.

Identico.